Fondo Pensione ARCO
Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106
Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014
sito internet: www.fondoarco.it
E-mail: info@fondoarco.it
PEC: fondoarco@legalmail.it

Adeguamento alla Direttiva Shareholder Rights II ed al Regolamento Covip in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione

Premessa

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione Arco nella riunione del 02/02/2023 (invariato rispetto a quello approvato il 02/02/2022) e contiene le informazioni che i fondi pensione negoziali devono rendere pubbliche ai sensi degli articoli 124 quinques e sexies del Testo Unico della Finanza (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, di seguito il "T.U.F").
In coerenza con le indicazioni di cui alla Delibera Covip del 2 dicembre 2020, il Fondo procederà all'aggiornamento annuale delle informazioni di cui alla presente comunicazione.

Riferimenti Normativi

Il D.Lgs. 49/2019 ha recepito la direttiva (UE) 2017/828 (c.d. Shareholder's Rights Directive II), con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla direttiva 2007/36/CE. Le modifiche si riferiscono all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società che hanno la propria sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro.

La direttiva europea è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 49/2019 che ha modificato il T.U.F. inserendo fra l'altro i due articoli seguenti.

Art. 124-*quinquies*

(Politica di impegno)

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva le modalità con cui integrano l'impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento. La politica descrive le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano al pubblico, su base annua, le modalità di attuazione di tale politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto. Essi comunicano al pubblico come hanno espresso il voto nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti e possono escludere i voti ritenuti non significativi in relazione all'oggetto della votazione o alle dimensioni della partecipazione nelle società.
3. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi forniscono una comunicazione al pubblico chiara e motivata delle ragioni dell'eventuale scelta di non adempiere ad una o più delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rispettano le disposizioni relative ai conflitti di interessi previste dalle discipline di settore anche nell'attuazione della politica di impegno adottata dagli stessi e pubblicata ai sensi del comma 1.

5. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet degli investitori istituzionali o dei gestori di attivi o attraverso altri mezzi facilmente accessibili *on-line*.
6. Nel caso in cui i gestori di attivi attuino la politica di impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto per conto di investitori istituzionali, questi ultimi indicano dove i gestori di attivi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.

Art. 124-*sexies*

(Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi)

1. Gli investitori istituzionali comunicano al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario sono coerenti con il profilo e la durata delle loro passività, in particolare delle passività a lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali che investono per il tramite di gestori di attivi, come definiti all'articolo 2, lettera *f)*, della direttiva 2007/36/CE, comunicano al pubblico le seguenti informazioni relative all'accordo di gestione, su base individuale o collettiva, con il predetto gestore di attivi:
    a. le modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività degli investitori istituzionali, in particolare delle passività a lungo termine;
    b. le modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine delle società partecipate e a impegnarsi con tali società al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine;
    c. le modalità con cui il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore di attivi e la sua remunerazione per l'attività di gestione, sono in linea con il profilo e la durata delle passività dell'investitore istituzionale, in particolare delle passività a lungo termine, e tengono conto dei risultati assoluti a lungo termine;
    d. le modalità con cui l'investitore istituzionale controlla i costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal gestore di attivi, nonché le modalità con cui definisce e controlla un valore prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo intervallo di variazione;
    e. l'eventuale durata dell'accordo con il gestore di attivi.
3. Qualora l'accordo con il gestore di attivi di cui al comma 2 non includa uno o più degli elementi indicati nel medesimo comma, l'investitore istituzionale illustra in modo chiaro e articolato le ragioni di tale scelta.
4. Le informazioni di cui al presente articolo sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet dell'investitore istituzionale o attraverso altri mezzi facilmente accessibili on-line e, salvo modifiche sostanziali, sono aggiornate su base annua.
5. Le imprese di cui all'articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 1), inseriscono tali informazioni nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies del decreto legislativo

Politica di impegno di Arco

L'impegno del Fondo Pensione Arco come investitore a lungo termine si è fino ad oggi realizzato esclusivamente tramite i gestori finanziari o con il loro supporto.
Il fondo Arco ha tenuto conto della necessità di integrare criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) fin dal 2013, quando furono approvate le Linee guida sugli investimenti responsabili.
Nel 2019 il Consiglio di amministrazione del Fondo ha aggiornato le linee guida[1] che definiscono le attività che vengono svolte dagli organi del Fondo e dai gestori in ambito ESG.
Con il rinnovo dei mandati di gestione avvenuto nel 2018 il peso dei criteri ESG nella selezione dei gestori e il loro ruolo nel supporto al Fondo in questo ambito è stato rafforzato (si veda il paragrafo dedicato agli accordi di gestione).

In particolare, nel processo di selezione condiviso con l'advisor è stato assegnato un punteggio più alto ai gestori che:

- siano firmatari dei "Principles of Responsible Investment" (PRI);
- abbiano una politica ESG coerente;
- presentino una struttura adeguata e una capacità autonoma di valutazione dei rischi ESG;
- siano in grado di calcolare e rendere disponibile al Fondo un rating ESG del portafoglio e di confrontarlo con il benchmark;
- siano disponibili a supportare il Fondo in eventuali attività di "engagement";
- svolgano un'attività di azionariato attivo per conto dei prodotti d'investimento collettivo gestiti e rendano conto della politica di voto seguita.

Nel monitoraggio del portafoglio dal punto di vista dei criteri ESG il fondo Arco si avvale, oltre che del supporto dei gestori, anche della consulenza di società specializzate, che producono con frequenza annuale un'analisi degli emittenti e una serie di raccomandazioni operative.

Esercizio del diritto di voto (art. 124 quinquies)

Nonostante l'attenzione dimostrata dal Fondo verso le tematiche di sostenibilità e dell'investimento responsabile, ARCO comunica che, per l'anno 2021, non adotterà una politica d'impegno in qualità di azionista in società quotate su mercati dell'Unione Europea, ma proseguirà nello sviluppo della integrazione dei criteri ESG nel processo d'investimento e nella collaborazione con i gestori.
L'obiettivo finale della politica di investimento del fondo Arco è quello di perseguire combinazioni rischio-rendimento efficienti in un determinato arco temporale coerente con quello delle prestazioni da erogare; esse devono consentire di massimizzare le risorse destinate alle prestazioni esponendo gli aderenti a un livello di rischio ritenuto accettabile.

In particolare, Arco ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti

[1] Fondo Pensione Arco – Linee guida sugli investimenti socialmente responsabili, documento approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 16 luglio 2019. Disponibile sul sito al seguente link https://www.fondoarco.it/documenti/Arco_linee_guida_SRI_cda.pdf

Arco propone ai propri aderenti una pluralità di opzioni d'investimento (comparti), ognuna delle quali è caratterizzata a sua volta da una propria combinazione di rischio-rendimento, determinata sulla base degli obiettivi e del fabbisogno previdenziale degli aderenti.
Le politiche d'investimento dei comparti, illustrate nel Documenti sulla di Politica di Investimento e nella Nota Informativa a cui si rimanda, presentano un elevato grado di diversificazione per tipologia di strumenti finanziari, categorie di emittenti, settori industriali, aree geografiche e divise di denominazione. L'universo investibile, secondo un principio di sana e prudente gestione, include i principali strumenti finanziari quotati sui mercati globali, in tal modo limitando la concentrazione in singoli emittenti, gruppi di imprese, specifici settori o aree geografiche.

Arco affida la gestione delle risorse a Gestori, tramite apposite Convenzioni di gestione e rispetto ai quali Arco svolge una funzione di controllo. Tali Convenzioni disciplinano, tra l'altro, i limiti d'investimento, ivi inclusi i limiti di concentrazione e di rischio, che i Gestori sono tenuti a rispettare e che Arco controlla in via continuativa, tramite le proprie strutture interne e il Depositario appositamente designato.

Arco nella costruzione dei propri portafogli ha scelto di utilizzare indici (benchmark) molto ampi attraverso una diversificazione del rischio tra numerosi emittenti quotati, per altro di società di grandi dimensioni. Questo implica che gli investimenti sul singolo titolo azionario o obbligazionario siano naturalmente contenuti.
Di conseguenza, i diritti di voto connessi al singolo investimento azionario risultano sistematicamente frammentati: l'incidenza di Arco nelle diverse assemblee non risulta mai significativa e, conseguentemente, la possibilità per Arco di dialogare in modo determinante con le società di cui detiene azioni è limitata. In ogni caso Arco verifica, su base periodica, indicativamente annuale, l'incidenza dei propri diritti di voto nelle assemblee delle società quotate sui mercati dell'Unione Europea, al fine di avere piena contezza di tale parametro.

Nelle gestioni delegate a Gestori, Arco, pur rimanendo in ogni caso titolare dei diritti di voto, non può decidere né suggerire l'investimento nei titoli azionari da cui derivano tali diritti, se non indirettamente tramite l'integrazione dei criteri ESG nel processo di investimento.

La completa separazione tra le scelte d'investimento, operate dai gestori, e il sistema di controllo di Arco è non solo previsione normativa ma anche elemento imprescindibile per la tutela dell'interesse degli aderenti di Arco che ha per altro valutato le implicazioni, in termini operativi, dell'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società europee di cui è azionista, che evidenziano la necessità di un sensibile impegno per le strutture e gli Organi di Arco nonché la possibilità di dover sostenere oneri ulteriori per gli aderenti, a fronte di una comunque marginale incidenza nel voto: le assemblee a cui Arco potrebbe potenzialmente partecipare sono molto numerose (alcune centinaia all'anno) e spaziano tra tutti i settori industriali e finanziari europei; le attività connesse all'esercizio di voto sono molteplici, dallo studio degli ordini del giorno delle assemblee, alla determinazione delle intenzioni di voto, alla trasmissione delle stesse a diversi gestori. Una simile operatività appare pertanto, al momento, non in linea coi principi di proporzionalità e contenimento dei costi che ispirano la gestione del Fondo.
Il fondo si riserva, comunque, la possibilità di aderire ad iniziative congiunte di azionariato attivo promosse da associazioni di categoria, in primis Assofondipensione, e organizzazioni che promuovono attività d'investimento responsabile.

Accordi con i gestori di attivi (art. 124 sexies)

Secondo quanto previsto dal citato articolo 124 sexies qui di seguito si danno le informazioni richieste, seguendo i punti elencati nel comma 2 dell'articolo.

a. ***Modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività degli investitori istituzionali, in particolare delle passività a lungo termine.***
b. ***Modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine delle società partecipate e a impegnarsi con tali società al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine.***
c. ***Modalità con cui il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore di attivi e la sua remunerazione per l'attività di gestione, sono in linea con il profilo e la durata delle passività dell'investitore istituzionale, in particolare delle passività a lungo termine, e tengono conto dei risultati assoluti a lungo termine.***

Come meglio spiegato nel Documento sulla Politica d'Investimento disponibile sul sito del Fondo[2], la scelta dell'asset allocation strategica dei comparti e degli stili di gestione è il risultato di un'analisi dei fabbisogni previdenziali degli iscritti al Fondo e della stima della durata della loro permanenza nei diversi comparti. L'asset allocation viene costruita in modo da massimizzare il tasso di sostituzione atteso dalla previdenza complementare date le valutazioni di propensione al rischio degli aderenti ai vari comparti (risultato assoluto a lungo termine) e di minimizzare le probabilità di non raggiungere determinati obiettivi (restituzione dei contributi versati, rendimento almeno pari al tasso d'inflazione, rendimento almeno pari al tasso di rivalutazione del TFR).
La remunerazione dei gestori dei comparti è fissa, ed è stata negoziata in modo da minimizzare l'impatto dei costi sui comparti.

Per quanto riguarda, in particolare, il punto b), le convenzioni di gestione dei comparti sottoscritte prevedono che i gestori adottino un processo di investimento coerente con le "Linee guida sugli investimenti socialmente responsabili" del Fondo.

d. ***le modalità con cui l'investitore istituzionale controlla i costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal gestore di attivi, nonché le modalità con cui definisce e controlla un valore prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo intervallo di variazione***

I costi di negoziazione ed il tasso di rotazione del portafoglio vengono controllati dal Fondo rispettivamente con cadenza mensile e trimestrale, al fine di verificare la congruenza rispetto allo stile di gestione. Il Fondo verifica i valori massimi di turnover definiti al livello di convenzione, procedendo, ove opportuno, a richieste di chiarimenti esaurienti da parte dei gestori.

[2] Link sito Arco https://www.fondoarco.it/documenti/Arco_DPI_cda.pdf

e. l'eventuale durata dell'accordo con il gestore di attivi

Le convenzioni di gestione con i gestori dei comparti Bilanciato Prudente e Bilanciato Dinamico hanno durata di cinque anni a partire dal 2019.
La convenzione di gestione del comparto Garantito ha durata di 10 anni a partire dal 2019 e scadrà nel 2029.

Conflitti di interesse

Il Fondo si è dotato di una politica di gestione dei conflitti di interesse ai sensi della normativa vigente con un regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione il 15/12/2015. Nel caso in cui il Fondo dovesse decidere di esercitare il diritto di voto ai sensi dell'art. 124 quinques citato, il regolamento sui conflitti di interesse verrà integrato per gestire i conflitti che potrebbero emergere in questa attività.

Milano, 28/02/2023